

Faq	Risposta
<p>Che cosa è l'Avviso?</p>	<p>L'Avviso è lo strumento attraverso il quale Fonservizi mette a disposizione delle imprese aderenti al Fondo contributi per realizzare Piani formativi (Aziendali, Settoriali e Territoriali) condivisi dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali riconducibili ai Soci di Fonservizi, a livello aziendale, territoriale e di categoria.</p> <p>L'Avviso 01/2011 fissa le norme e le modalità con le quali presentare i Piani formativi per concorrere all'assegnazione di contributi. Il testo dell'Avviso è disponibile sul sito istituzionale di Fonservizi. Gli altri documenti necessari per la presentazione di un Piano formativo saranno disponibili, sempre sul predetto sito web, a partire dal 12 settembre 2011.</p>
<p>Quali imprese possono essere partecipare all' Avviso?</p>	<p>A beneficiare dell'Avviso possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese già aderenti a Fonservizi al momento della pubblicazione dell'Avviso • le imprese di nuova adesione purché questa avvenga prima della presentazione del Piano <p>In entrambi i casi le imprese, pena l'inammissibilità del Piano presentato, non devono aver attivato o non devono attivare il Conto Formazione Aziendale entro il 31 dicembre 2011.</p>
<p>Quante solo le risorse disponibili per l'avviso 01/2011?</p>	<p>Le risorse destinate da Fonservizi al finanziamento dei Piani Formativi nell'ambito dell'Avviso 01/2011 sono complessivamente pari ad euro 1.200.000,00, così suddivise per i 4 Comparti:</p> <p>Trasporti Pubblici Locali € 480.000,00 Acqua, Luce, Gas € 320.000,00 Igiene Urbana € 320.000,00 Altri Settori €80.000,00</p>
<p>Il contributo richiesto, nel caso di approvazione del Piano formativo, sarà interamente riconosciuto?</p>	<p>SI. Fonservizi, però, si riserva la facoltà di riparametrare i finanziamenti richiesti qualora nello stesso settore più Piani presentino uguale punteggio ed il valore complessivo superi il totale delle risorse stanziato.</p>
<p>Le imprese aderenti che presentano una domanda di contributo per un Piano formativo, possono attuarlo autonomamente o devono fare riferimento ad un ente o ad una società di formazione per la realizzazione?</p>	<p>Le imprese aderenti possono presentare e realizzare il Piano formativo autonomamente oppure possono decidere di incaricare uno o più Soggetti Attuatori per la realizzazione del Piano.</p> <p>Il Soggetto Attuatore, da solo o in quanto capofila di ATI/ATS con soggetti privi di tale requisito, deve essere un organismo accreditato secondo le normative regionali,</p>

Quali sono le attività delegabili, a soggetti Attuatori, all'interno di un Piano?	Al Soggetto Attuatore, possono essere delegate tutte le attività inerenti la realizzazione del Piano.
Una stessa impresa può partecipare a più Piani formativi?	No. Ogni impresa aderente può partecipare come Soggetto Presentatore e/o Impresa beneficiaria ad un solo Piano formativo, indipendentemente dalla tipologia dello stesso.
Che cosa s'intende per imprese costituite in A.T.I. o A.T.S.?	S'intende l'unione di più imprese o l'unione di imprese e Soggetti Attuatori o di più Soggetti Attuatori che vogliono costituirsi in Associazione temporanea di impresa o in Associazione temporanea di scopo per la presentazione e/o attuazione di un Piano formativo. Tale costituzione può essere perfezionata anche successivamente alla approvazione del contributo. Il costo della costituzione di Ati o Ats può essere inserito nei costi all'interno del Piano formativo.
Ogni azienda può partecipare ad un solo Piano formativo. Se nel Piano ci sono più corsi ogni azienda può partecipare con un dipendente per ogni corso o lo stesso dipendente può partecipare a più corsi?	Lo stesso dipendente può partecipare a più corsi.
In caso di Piani che coinvolgano più aziende tutti i percorsi formativi devono coinvolgere tutte le imprese beneficiarie?	No. Piani destinati a più aziende beneficiarie non richiedono che ad ogni singolo percorso debbano partecipare dipendenti provenienti da ognuna delle imprese presenti nel Piano. Possono essere previsti anche percorsi cui partecipano lavoratori di una sola azienda.
Un ente o una società di formazione può essere attuatore di un Piano per più imprese?	Si, non esistono limiti nel numero di Piani che una società di formazione o ente di formazione può attuare per più imprese, purché le imprese coinvolte siano aderenti al Fondo ed il Soggetto Attuatore, da solo o in quanto capofila di ATI/ATS, sia accreditato secondo le normative regionali.
Il Soggetto Attuatore deve essere accreditato nella Regione di pertinenza delle imprese Presentatrici e/o Beneficiarie?	No, è necessario che sia accreditato come agenzia formativa presso una delle Regioni italiane.

<p>Tutti i lavoratori dell'impresa possono essere destinatari della formazione?</p>	<p>Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo integrativo di cui all'art. 12 della legge n.160/1975, così come modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono inclusi tra i destinatari gli apprendisti, i lavoratori posti in cassa integrazione ed i lavoratori stagionali.</p>
<p>Un collaboratore a partita Iva può essere destinatario della formazione?</p>	<p>No, i lavoratori a partita Iva non possono essere destinatari della formazione.</p>
<p>Nel conteggio dei dipendenti devo considerare solo i fissi o anche gli stagionali?</p>	<p>Deve essere inserito il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia full time che part time.</p>
<p>Il Piano deve essere concordato anche se non esiste rappresentanza sindacale nell'impresa?</p>	<p>Sì, sempre.</p> <p>In caso di Piano Aziendale, l'Accordo dovrà essere sottoscritto dall'Azienda e dalle rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle OO.SS. costituenti il Fondo, con il ricorso alla firma delle rappresentanze territorialmente competenti in caso di assenza di una o più delle rappresentanze predette.</p> <p>In caso di Piano Settoriale e Territoriale, l'Accordo dovrà essere sottoscritto dalla rappresentanza datoriale e dalle rappresentanze delle tre Organizzazioni Sindacali Nazionali costituenti il Fondo, a livello di categoria e/o territoriale competente (provinciale/regionale).</p> <p>In caso di Piano Settoriale e/o Territoriale diretto ad imprese insistenti su almeno due distinte Regioni, l'Accordo dovrà essere sottoscritto dalla rappresentanza datoriale e dalle tre Organizzazioni Sindacali Nazionali costituenti il Fondo.</p>
<p>Che tipologia di Piani è possibile presentare sull'Avviso?</p>	<p>Le tre tipologie di Piano Formativo presentabili in risposta all'Avviso 01/2011 sono:</p> <p>Aziendale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a singole imprese, Gruppi di impresa ed imprese costituite in Associazione Temporanea d'Impresa/di Scopo (ATI/ATS).</p> <p>Settoriale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a imprese – non facenti parte dello stesso Gruppo – che operano nello stesso settore di attività in termini di omogeneità di comparto e/o di filiera produttiva.</p>

	Territoriale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a imprese – non facenti parte dello stesso Gruppo – di settori produttivi diversi ma insistenti su un medesimo ambito territoriale (sub-regionale, regionale, multi regionale).
Quali tipologie di formazione possono essere previste in un Piano?	Tutte: a titolo esemplificativo ma non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione in presenza • <i>Action learning</i> • Formazione a distanza (Fad) <i>on line</i> e <i>off line</i> • Affiancamento • <i>Training on the job</i> • <i>Coaching</i> • Formazione esperienziale e simulazione (<i>role playing</i>, analisi dei casi, <i>business game</i>, <i>team work</i> o lavoro di gruppo) • Apprendimento organizzativo • Seminari
Quali tematiche posso essere previste per un Piano formativo?	Può essere programmata qualsiasi tematica formativa decisa dall'impresa in coerenza con i fabbisogni aziendali individuati.
Da quanti corsi può essere composto un Piano formativo?	Non è previsto un numero minimo e/o massimo di corsi.
Cosa si intende per formazione obbligatoria ex lege?	Per formazione obbligatoria <i>ex lege</i> , s'intende quella che fa riferimento a leggi nazionali. Si ricorda che le materie, il numero delle ore e la percentuale raggiunta, pena l'inammissibilità del Piano, dovranno essere evidenziate all'interno dell'Accordo Sindacale di condivisione del Piano.
Esiste un numero minimo e/o massimo di ore di formazione da prevedere nei Piani?	No. Il numero delle ore deve risultare coerente con i fabbisogni dei dipendenti in formazione e con i parametri fissati dall'Avviso.
Nei Piani formativi c'è un vincolo sul numero di partecipanti?	Non è previsto un limite minimo per il numero dei partecipanti coinvolti nelle attività formative mentre il numero massimo di allievi per sessione formativa (aula tradizionale/FAD sincrona/outdoor) è fissato in 20.
Esistono dei parametri di costo ora/allievo da rispettare per la presentazione di un Piano?	Il parametro massimo di finanziamento erogato da Fonservizi per un'ora di formazione per lavoratore (costo ora/allievo) è pari a € 23,00.
Quale è il limite massimo di contributo per un Piano	L'Avviso prevede che ogni impresa possa beneficiare di un contributo massimo correlato alla classe

formativo?	dimensionale di appartenenza (numero dei dipendenti), secondo la tabella presente a pagina 5 dell'Avviso. Per i Piani Settoriali, Territoriali e per i Piani Aziendali con due o più imprese beneficiarie, il finanziamento concesso non potrà comunque superare il valore massimo di € 80.000,00, a prescindere dal valore del contributo massimo predetto.
Cos' è la normativa sugli Aiuti di Stato?	I regimi di Aiuti di Stato definiscono i parametri con cui le aziende che ricevono il finanziamento pubblico debbono compartecipare al medesimo finanziamento al fine di evitare distorsioni nella libera concorrenza. Le normative applicabili sono le seguenti: <ul data-bbox="922 576 2136 746" style="list-style-type: none">- Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);- Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"). Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito.

Quali sono specifiche che riguardano gli aiuti di stato nel Nuovo Regolamento 800/2008?

Il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) sostituisce ed abroga il precedente Regolamento 68/01.

Il Nuovo Regolamento 800/2008 introduce importantissime novità.
Il limite è stabilito in 2 milioni di Euro per ogni progetto di formazione.

Gli aiuti esentati non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni.

L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica;
- b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- a) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- b) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Formazione Specifica

- 25% Grande impresa
- 35% Media impresa
- 45% Piccola impresa

Formazione Generale

60% Grande impresa
70% Media impresa
80% Piccola impresa

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, di ulteriori 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.

Formazione Specifica

35% Grande impresa
45% Media impresa
55% Piccola impresa

Formazione Generale

70% Grande impresa
80% Media impresa
90% Piccola impresa

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

E' importantissimo evidenziare che ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

	<ul style="list-style-type: none"> a) costi del personale docente b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione; c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto; d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; e) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive. <p>Nel caso delle spese di cui alla lettera e), quindi, queste possono essere riconosciute per un importo non superiore al 50% del costo del progetto.</p>
<p>Quali sono le specifiche che riguardano gli aiuti di importanza minore (<i>de minimis</i>)?</p>	<p>L'azienda può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").</p> <p>La nuova regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.</p> <p>La Commissione Europea, con Comunicazione del 17 dicembre 2008 ha deciso di elevare la soglia del "de minimis" a € 500.000 per impresa fino al 2010.</p> <p>L'aumento della soglia risponde alle necessità immediate delle imprese che si trovano ad affrontare un periodo di grave crisi economico-finanziaria. Tali aiuti non sono cumulabili con quelli già avuti prima del 31 dicembre 2007, mentre quelli ottenuti nel 2008 entreranno a far parte della nuova soglia.</p> <p>La disciplina prevista in tale Regolamento si applica a tutti i Piani formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.</p>

	<p>Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; • agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati; • attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse). <p>L'impresa che intenda avvalersi del regime "de minimis" inserirà nel formulario nell'apposita griglia i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione.</p> <p>La dichiarazione "de minimis" deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.</p>
<p>Come faccio a sapere se la mia è un'impresa piccola o media?</p>	<p>Definizioni</p> <p>Impresa Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.</p> <p>PMI Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.</p> <p>Piccola Impresa All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.</p> <p>Piccolissima Impresa:</p>

	<p>All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.</p> <p>Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.</p>
<p>Che differenza c'è tra formazione generale e formazione specifica?</p>	<p>Formazione generale</p> <p>Fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti che perseguono tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza e si potrebbero quindi esentare dalla notifica preventiva intensità di aiuto più elevate.</p> <p>La formazione in materia di gestione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, potenziando così la capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi generali di tutela ambientale è considerata formazione generale</p> <p>Formazione specifica</p> <p>Va principalmente a beneficio dell'impresa e comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza e di conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica preventiva dovrebbe essere molto inferiore.</p>
<p>Chi sono i lavoratori svantaggiati?</p>	<p>E' definito lavoratore svantaggiato colui che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi giovane di meno di 25 anni, durante i primi sei mesi dall'assunzione, non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente, • qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro, • qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica, • durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia

	<p>lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, • durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.
Quando i Presentatori del Piano sono aziende in ATI/ATS, il contributo Privato, può essere calcolato complessivamente per tutte le Imprese?	No. Il Contributo privato è la quota di finanziamento di competenza delle aziende che garantisce il rispetto del regime aiuti di stato prescelto. Essendo relativo al Regime di aiuti di Stato prescelto da ogni singola Impresa, esso deve essere garantito, anche nel caso dell'ATI/ATS, singolarmente da ogni impresa per la quota prevista.
E' possibile erogare attività di formazione al di fuori dell'orario di lavoro?	Si, è possibile. Si ricorda però che in questo caso , il costo dei lavoratori in formazione non potrà essere imputato a co-finanziamento, salvo che ai lavoratori stessi non sia riconosciuto il pagamento dello straordinario.
Nel caso in cui la formazione sia erogata da un ente esterno accreditato l'azienda può utilizzare anche alcuni dipendenti come docenti?	Si; ma in questo caso il Presentatore dovrà rendicontare la docenza interna a costi reali.
Il Fondo riconosce un rimborso per l'IVA?	L'IVA e altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari), che derivano dalle attività del Piano formativo finanziato dal Fondo, per essere ritenute ammissibili devono essere effettivamente e definitivamente sostenute dal Soggetto Presentatore. Quindi può essere oggetto di finanziamento soltanto se costituisce un costo per l'impresa.
Il finanziamento di Fonservizi include il costo dei lavoratori in formazione?	No. Il costo dei lavoratori in formazione (il cosiddetto "mancato reddito") non fa parte del finanziamento di Fonservizi ma può costituire solo quota, parte o totale, del cofinanziamento privato.
Qual è la documentazione da presentare per presentare un Piano?	<p>La richiesta di finanziamento dovrà pervenire entro i termini stabiliti dall'avviso, con allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Formulario di presentazione e Piano Finanziario b) Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali c) Copia dell'UNIEMENS (o del DM 10/02) di ciascuna impresa beneficiaria da cui risulti l'adesione a

	<p>Fonservizi (codice FPSI)</p> <p>d) Autocertificazione di ciascuna impresa beneficiaria, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000</p> <p>e) Documentazione in corso di validità attestante il possesso dei requisiti da parte dei Soggetti Attuatori</p> <p>f) In caso di raggruppamenti temporanei:</p> <ul style="list-style-type: none"> o se già costituiti: atto di costituzione; o se in via di costituzione: dichiarazione di impegno a costituirsi entro la sottoscrizione della convenzione.
Esistono dei format per i documenti?	La richiesta di finanziamento e la documentazione in allegato dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente i format dedicati che saranno disponibili dal giorno 12 settembre 2011 sul sito istituzionale di Fonservizi, all'indirizzo www.fonservizi.it .
Qual è il termine di presentazione di Piani a valere sull'Avviso?	La richiesta di finanziamento dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2011
Quando un Piano è ritenuto non ammissibile al finanziamento?	<p>Tutti i Piani pervenuti sono sottoposti a verifica di ammissibilità.</p> <p>Si considerano inammissibili i Piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pervenuti secondo una modalità diversa da quella indicata al punto precedente b) pervenuti oltre il termine indicato al punto precedente c) nei quali il Presentatore di un Piano Aziendale – fatta eccezione per i Soggetti di cui alla lettera e) al punto 6 – e/o l'impresa beneficiaria non risultano aderenti al Fondo al momento della presentazione della domanda d) nei quali l'Accordo Sindacale risulta mancante o non conforme ai requisiti minimi e di sottoscrizione di cui al punto 9 e) nei quali risulta mancante o non conforme la documentazione in allegato alla richiesta f) nei quali risulta mancante o non conforme la copia dell'UNIEMENS (o del DM 10/02) da cui si evince l'adesione a Fonservizi (codice FPSI) di ogni impresa coinvolta

	<p>g) che contengano imprese presenti in altro Piano formativo presentato.</p> <p>h) che abbiano optato per il Conto Formazione Aziendale</p> <p>La mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) h) costituisce insanabile motivo di esclusione del Piano.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, i requisiti di cui alle lettere a), e) f), g) il Fondo potrà richiedere al Soggetto presentatore chiarimenti e/o integrazione documentale, che dovranno essere soddisfatte entro 7 giorni lavorativi, trascorsi i quali il Piano non sarà ammesso alla valutazione.</p>
Quale è il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento?	Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali sarà attribuito un punteggio totale inferiore a 650/1000.
E' possibile avviare le attività prima dell'approvazione da parte del Fondo?	<p>Le attività del Piano devono iniziare successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.</p> <p>Le imprese potranno anticipare l'inizio delle attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla pubblicazione dell'Avviso ed alla sottoscrizione dell'Accordo sindacale, dandone esplicita comunicazione a Fonservizi.</p>
Quali sono gli obblighi del soggetto ammesso al contributo?	<p>Il Soggetto Presentatore, nella gestione complessiva del Piano formativo, si obbliga a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osservare le norme relative alla idoneità delle strutture utilizzate per la formazione e alla normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa a tutela dei lavoratori; • Rispettare gli obblighi e le scadenze derivanti dalla stipula della Convenzione; • Assicurare la trasmissione delle informazioni richieste dall'Avviso di riferimento, nei tempi e secondo le modalità previste; • Esibire, su richiesta di Fonservizi o di Società incaricate dal Fondo medesimo, giustificativi di spesa originali, fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, relativi alle spese rendicontate; • Conservare la documentazione amministrativa contabile e probatoria delle attività svolte, in originale, per il periodo di 5 anni dalla data di chiusura delle attività del Piano; • Assicurare che tutta la documentazione prodotta e utilizzata nelle attività di formazione e di

	<p>diffusione rechi il logo di Fonservizi (elaborati, pubblicazioni, banche dati, registri presenze, etc.), nonché l'indicazione dell'Avviso di riferimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che le Imprese Beneficarie mantengano per tutta la durata del Piano, sino alla conclusione della rendicontazione, il requisito dell'adesione a Fonservizi; • Rispettare i contenuti del Regolamento per la Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi.
Come rendiconta il soggetto attuatore?	Il soggetto attuatore rendiconta al Presentatore, sulla base del contratto stipulato o dell'incarico ricevuto, una o più fatture con le specifiche per ogni attività svolta. Tutti i documenti a corredo della fattura devono essere custoditi dal Soggetto Presentatore, e quindi esigibili in caso di controllo.
Qual è il termine per concludere il Piano formativo?	I Piani Formativi dovranno concludersi entro 10 mesi dalla approvazione della domanda di finanziamento.
Qual è il termine entro il quale è necessario inviare la rendicontazione finale de Piano?	Il rendiconto dovrà essere inviato entro 60 giorni dalla data di conclusione del Piano.

<p>E' possibile presentare un Piano Interaziendale?</p>	<p>SI, sono potenzialmente 6 i casi in cui il Piano può coinvolgere 2 o più aziende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Piani Aziendali presentati dai Consorzi di imprese (art. 2602 CC) aderenti per i propri lavoratori o per le imprese consorziate aderenti 2. I Piani Aziendali presentati dai Gruppi d'impresa ovvero dalla Capogruppo aderente per tutte o parte delle imprese aderenti del Gruppo o altra impresa del Gruppo purché delegata. 3. I Piani Aziendali presentati da ATI/ATS tra imprese aderenti senza legami societari, per i propri lavoratori 4. I Piani Aziendali presentati da Soggetti Attuatori 5. I Piani Settoriali/Territoriali presentati da Soggetti Attuatori 6. I Piani Settoriali/Territoriali presentati da Enti bilaterali costituiti delle Organizzazioni costituenti il Fondo
<p>E' possibile per le associate di un'associazione di rappresentanza datoriale non costituente Fonservizi proporre progetti raggruppando più associati? Attraverso quale forma in questo caso viene presentato il progetto? Come ATI o con altra forma?</p>	<p>I Soggetti Presentatori possono essere soltanto quelli appartenenti alle seguenti tipologie:</p> <p>Per i Piani Aziendali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Singola impresa aderente per i propri lavoratori b) Consorzi di imprese (art. 2602 CC) aderenti per i propri lavoratori o per le imprese consorziate aderenti c) Gruppi di imprese: la Capogruppo aderente per tutte o parte delle imprese aderenti del Gruppo o altra impresa del Gruppo purché delegata. d) ATI/ATS tra imprese aderenti senza legami societari, per i propri lavoratori e) I Soggetti Attuatori (Organismi accreditati secondo le normative regionali) f) Per i Piani Settoriali e Territoriali: g) Enti bilaterali costituiti delle Organizzazioni costituenti il Fondo h) I Soggetti Attuatori (Organismi accreditati secondo le normative regionali) i) ATI/ATS tra i soggetti di cui ai punti precedenti <p>Le imprese aderenti che hanno attivato o che intendono attivare il Conto Formazione Aziendale entro il 31 dicembre 2011 non possono partecipare al presente Avviso come Presentatore e/o Impresa Beneficiaria, pena l'inammissibilità del Piano presentato e/o di cui beneficiano.</p>

Quando si parla di due o più imprese beneficiarie ci si riferisce ai casi di Piani formativi territoriali e settoriali?	Non solo. Anche a Piani Aziendali purché rientranti nelle specifiche di cui alla domanda precedente.
Quali Enti potranno partecipare? Solo quelli già iscritti? Nel caso un'associazione di rappresentanza datoriale non costituente Fonservizi raccogliesse l'esigenza formativa di diversi associati che pertanto si iscrivessero contestualmente alla partecipazione all'Avviso, sarebbero ammessi?	Possono partecipare all'Avviso le imprese che abbiano aderito a Fonservizi entro la data di presentazione del Piano e che non abbiano attivato o che non intendano attivare il Conto Formazione Aziendale entro il 31 dicembre 2011, pur comunicandone l'attivazione entro il 15 ottobre 2011.
In quali casi il vincolo del massimo richiedibile è di 80.000 euro?	Il valore massimo di € 80.000,00 è previsto per i Piani Settoriali, Territoriali e per i Piani Aziendali con due o più imprese beneficiarie.

<p>Quando invece è possibile richiedere un finanziamento di importo maggiore di € 80.000,00, come previsto nella tabella a pag.5 dell'Avviso 1/2011?</p>	<p>L'importo maggiore è previsto per i Piani Aziendali che riguardano una sola impresa beneficiaria appartenente alle seguenti classi dimensionali:</p> <table data-bbox="568 277 1151 392"> <tr> <td>Da 251 a 500 dipendenti</td> <td>€ 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Da 501 a 1.000 dipendenti</td> <td>€ 150.000,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre i 1.000 dipendenti</td> <td>€ 200.000,00</td> </tr> </table>	Da 251 a 500 dipendenti	€ 100.000,00	Da 501 a 1.000 dipendenti	€ 150.000,00	Oltre i 1.000 dipendenti	€ 200.000,00
Da 251 a 500 dipendenti	€ 100.000,00						
Da 501 a 1.000 dipendenti	€ 150.000,00						
Oltre i 1.000 dipendenti	€ 200.000,00						
<p>Una azienda aderente può attivare il Conto Formazione Aziendale per un ramo di azienda e con un altro partecipare all'Avviso 01/2011?</p>	<p>NO. Un'impresa od un'organizzazione aderente, individuabile con un solo Codice Fiscale o Numero di Partita IVA può partecipare all'Avviso 01/2011, purché non abbia attivato o non intenda attivare il Conto Formazione Aziendale entro il 31 dicembre 2011.</p>						
<p>Cos'è il Comitato Paritetico di Pilotaggio?</p>	<p>Il Piano Formativo può prevedere la presenza di un Comitato paritetico di pilotaggio, ovvero un organismo con funzioni di validazione della progettazione nonché di indirizzo attuativo e di supervisione della rispondenza dell'attuazione del Piano formativo con le linee guida e gli obiettivi previsti nell'accordo con le parti sociali.</p> <p>Il Comitato Paritetico di Pilotaggio è formato da esponenti nominati pariteticamente dalle parti datoriali e sindacali firmatarie dell'accordo corrispondente al Piano formativo.</p>						
<p>E' possibile presentare uno o più Piani Individuali?</p>	<p>NO. L'Avviso 01/2011 non prevede la possibilità di presentare Piani Individuali destinati quindi a singoli individui ma solamente Piani Individuali, Settoriali e Territoriali.</p>						
<p>In caso di partecipazione di più imprese appartenenti a comparti diversi come s'individua il comparto di riferimento del Piano?</p>	<p>Il Comparto di riferimento viene individuato sulla base del CCNL applicato alla maggioranza dei dipendenti. In caso di partecipazione di più aziende appartenenti a diversi Comparti il Comparto del Piano sarà individuato in quello che presenterà il numero più alto di dipendenti, calcolati sommando i dipendenti di tutte le aziende di ciascun Comparto.</p>						